



COMUNE di ENVIE

PROVINCIA di CUNEO

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - CONFERMA ALIQUOTE
E DETRAZIONI D'IMPOSTA - ANNO 2019. DETERMINAZIONI.**

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 19:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MELLANO Roberto	Presidente	Si
2. AIMAR Marco	Vice Sindaco	Si
3. CHIAPPERO Giuseppe	Consigliere	Si
4. BAROVERO Silvano	Consigliere	Si
5. BALANGERO Alex	Consigliere	Si
6. DAGATTI Pietro Chiaffredo	Consigliere	Si
7. FERRERO Roberto	Consigliere	Si
8. ABBATE DAGA Claudio	Consigliere	Si
9. MONDINO Giancarlo	Consigliere	Si
10. CANELLI Antonio	Consigliere	Si
11. RIBOTTA Andrea	Consigliere	No
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale sig.ra Dott.ssa Luisa SILVESTRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. MELLANO Roberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che fra gli allegati al bilancio di previsione rientrano le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta, le variazioni ai limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

Preso atto che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici), convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'anticipazione, in via sperimentale, delle norme che disciplinano l'imposta municipale a decorrere dall'anno 2012 e che le relative disposizioni sono applicate da tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

Evidenziato che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, escludendo quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. sopra citato;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dal presente articolato normativo;
- per i fabbricati iscritti in catasto, alle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori previsti dal comma 4 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 già citato in premessa
- per i terreni agricoli il moltiplicatore è stato confermato a 135 mentre per i terreni agricoli ubicati in zona classificata montana di questo Comune, sulla base dei criteri della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola risultano essere esenti dall'imposta, a seguito di quanto previsto dall'articolo 1, commi 10, lettera c) e comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Dato atto inoltre che:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale è stata introdotta l'esclusione, di fatto già esenti dall'imposta nel territorio del comune di Envie in virtù di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, essendo il Comune di Envie classificato Parzialmente Montano nell'elenco predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, per cui l'esclusione introdotta non inciderà sul gettito dell'imposta;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

I Comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di € 200,00, si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, così come modificato dal comma 707, lettera b), numero 3), dell'art. 1 della legge 147/2013, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Visto l'art. 1, comma 380, lett. f), legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disposto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre al Comune è riservata, se dovuta, la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota deliberata ed il 0,76 per cento riservato allo Stato.

Visto il comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che, con decorrenza 1° gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Dato atto che l'importo della quota dell'IMU, relativamente al Comune di Envie, è destinato ad alimentare il fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019 e pertanto si ritiene opportuno assumere i seguenti indirizzi, illustrati dall'Assessore al bilancio, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'esercizio 2019, demandando l'approvazione delle aliquote e detrazioni al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

Considerato che la sospensione dell'efficacia per l'anno 2016 delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto a quelle applicabili nel 2015, prevista dall'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ulteriormente prorogata all'anno 2017 dal comma 42 dell'art. 1, legge 1°/12/2016 n. 225, di conversione del D.L. 22/10/2016, n. 193 (legge di bilancio 2017) ed estesa all'anno 2018 dal comma 37 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), non è più attiva per l'anno d'imposta 2019.

Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione.

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento.

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Acquisito sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del servizio tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Acquisiti sulla presente, con esito favorevole, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile del Servizio amministrativo finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 153 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Con voti n. 8 favorevoli, n. zero contrari, n. 2 astenuti (Mondino Giancarlo e Canelli Antonio), palesemente espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

In attuazione di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii.:

1° - Di adottare, ai fini dell'I.M.U per l'esercizio finanziario 2019 e ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, la conferma delle aliquote già applicate per l'anno 2015, come segue:

- ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE (nei limiti stabiliti dalla norma e dal regolamento in materia): aliquota 0,40% (aliquota base), **detrazione** stabilita dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dal comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che viene così confermata: **€ 200,00**.

L'aliquota per l'abitazione principale e le sue pertinenze riguarda esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, essendo le abitazioni classiate nelle categorie catastali da A/2 a A/7 escluse dall'applicazione dell'imposta.

Per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'aliquota e la detrazione previste per abitazione principale si applicano anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

- ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTI REGOLARMENTE REGISTRATI: aliquota 0,90%;
- ABITAZIONI LOCATE, ESCLUSE PERTINENZE, a “CANONI CONCORDATI” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale: aliquota 0,76%;
- ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA entro il 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze: aliquota 0,76%, fermo restando la riduzione del 50% della base imponibile, qualora applicabile, prevista a decorrere dal 01/01/2016 dall’art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. 6/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 204, così come introdotta dall’art. 1, comma 10, lettera b) della legge 28/12/2016, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- ABITAZIONI NON LOCATE E/O TENUTE A DISPOSIZIONE O NON RIENTRANTI nelle tipologie di cui sopra, comprese le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili: aliquota 0,90%;
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: dal 2014 sono esclusi dall’applicazione dell’imposta, erano già esenti in quanto il Comune di Envie è classificato parzialmente montano (art. 9, comma 8, D.Lgs. 14/03/2011 n. 23);
- TERRENI AGRICOLI: aliquota 0,86%; si precisa che per i terreni agricoli ubicati in zona classificata montana di questo Comune (fogli di mappa nn. 1,2,3,13,14,15,16,17,18), sulla base dei criteri della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/6/1993, e quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola risultano essere esenti dall’imposta, a seguito di quanto previsto dall’art. 1, commi 10, lettera c) e comma 13 della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
- AREE EDIFICABILI: aliquota 0,90%
- TUTTE LE FATTISPECIE DI IMMOBILI NON RICOMPRESSE NELLE CATEGORIE IMPOSITIVE SUINDICATE: aliquota 0,90%.

La conferma dell’aliquota IMU dello 0,90% per tali tipologie risulta indispensabile al fine di garantire un introito complessivo IMU netto invariato rispetto all’anno 2015, considerato che parte dell’imposta andrà ad alimentare il fondo di solidarietà comunale; si evidenzia che la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto a quelle applicabili nel 2015, prevista dall’art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ulteriormente prorogata all’anno 2017 dal comma 42 dell’art. 1, legge 1°/12/2016 n. 225, di conversione del D.L. 22/10/2016, n. 193 (legge di bilancio 2017) ed estesa all’anno 2018 dal comma 37 dell’art. 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), non risulta più attiva per l’anno d’imposta 2019; si osserva che i trasferimenti compensativi dello Stato per l’esenzione dei terreni agricoli montani, la riduzione della base imponibile per le abitazione concesse in comodato e la revisione delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, non risultano sufficienti a compensare la perdita di gettito. Si ritiene tuttavia di confermare per l’anno d’imposta 2019 le aliquote applicate negli anni scorsi, per non gravare ulteriormente i cittadini in un periodo economico non proprio florido.

2° - Di provvedere alla pubblicazione della presente sul sito internet del portale per il federalismo fiscale, entro il 14 ottobre dell’anno a cui la delibera si riferisce, ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.it che deve essere effettuata dal Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre; la pubblicazione costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote.

Con successiva e separata votazione, palesemente espressa per alzata di mano e con voti n. 8 favorevoli, n. zero contrari, n. 2 astenuti (Mondino Giancarlo e Canelli Antonio), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: MELLANO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott.ssa Luisa SILVESTRI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Li, 19/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE